

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 526

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice STANISCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001

—————

Norme per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali di particolare rilevanza posti in corrispondenza degli antichi itinerari dei pellegrini in Terra Santa e per la istituzione di un Centro studi «Il porto di Brindisi tra Oriente e Occidente»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La campagna Salentina è sempre stata famosa per la bellezza del suo paesaggio, suggestivo perchè prevalentemente pianeggiante con tratti caratteristici determinati da ampie vallate, punteggiate di costruzioni a secco, di masserie, casali, santuari e chiese rurali, caratterizzato, nelle province jonica e messapica, da ampie e numerose gravine che, gelose, custodiscono insediamenti rupestri, nei quali si conservano preziose testimonianze di arte bizantina.

La provincia di Brindisi, sotto l'aspetto storico e paesistico, presenta una fisionomia ed una ricchezza culturale stratificata, difficilmente riscontrabile in altre zone del Paese, con un paesaggio sostanzialmente integro nell'entroterra, segnato da processi antropici e sedimi architettonici edificati nel Medio Evo, sviluppati e modificati sotto la dominazione sveva ed angioina (XII-XVI secolo), lungo antichi tracciati viari romani e greci.

L'insieme del patrimonio culturale risulta composto di centri storici, cenobi, ospizi, santuari, casali e fortificazioni posti lungo tali tracciati viari, i quali, oltre che per il passaggio di merci, truppe e viandanti, servono per i pellegrini diretti in Terra Santa, a partire dall'XI-XII secolo, in occasione delle crociate, che nel porto di Brindisi avevano il naturale terminale per la partenza e l'arrivo.

Nella provincia di Brindisi confluivano le strade più importanti che attraversavano allora il Mezzogiorno, quali l'Appia, la Traiana e il Limitone dei Greci, proseguendo queste ultime sino al porto di Otranto.

I pellegrini per secoli hanno calcato le strade del Tavoliere fino al porto di Brindisi. L'antica Roma, attraverso la via Appia, *regina viarum*, e la via Traiana è stata in diretto contatto con Brindisi, il cui porto era

e resta il più sicuro d'Europa e, attraverso Brindisi, con l'Oriente.

Come centro di raccolta per i suggestivi Paesi asiatici ed africani, Brindisi era ed è punto di arrivo e distribuzione dell'intero Occidente.

È significativo, inoltre, rammentare preesistenti tracciati viari, probabilmente di origine romana ed altomedioevale ripristinati dai Longobardi, che nei secoli VII-VIII, collegavano i santuari rupestri sorti ad opera dei monaci Basiliiani, dedicati al culto dell'Arcangelo (ad esempio nel territorio di Ceglie Messapica, Ostuni e Carovigno), collegati con l'omonimo santuario del Gargano, utilizzati dai Longobardi.

Più tardi, a partire dal primo Giubileo, indetto da Bonifacio VIII, questi tracciati furono utilizzati dai pellegrini di tutta Europa.

E così, mentre i «Longobardi coltivano ed ingigantiscono il mito dell'Arcangelo Michele, giù dalle balze di Monte Sant'Angelo fino al cuore dell'Europa», come riferiscono numerose fonti, l'ulteriore ventata di religiosità legata al Giubileo, che ha nella Commedia di Dante Alighieri il testimone sommo, riempie conventi e gli ipogei in terra d'Otranto.

I monaci Basiliiani, provenienti dalla Grecia, creano capolavori di architettura scavati nella roccia calcarea pugliese e arricchiscono con affreschi le pareti delle grotte.

In questa terra bagnata dall'Adriatico e dallo Jonio edificano chiese e conventi i benedettini e i francescani.

Significative testimonianze architettoniche, quali il Portico dei Templari e il Tempio di San Giovanni al Sepolcro, ricordano, a Brindisi, il periodo delle Crociate durante il quale gli ordini religioso-militari dei Teutonici e dei Templari dominavano incontrastati.

Dal porto di Brindisi erano già partiti i Normanni guidati da Boemondo, figlio di Roberto il Guiscardo, alla volta della Terra Santa, durante la prima Crociata.

In seguito anche il più famoso imperatore di casa sveva, Federico II, utilizzò il porto di Brindisi.

Una grande varietà e continuità di aspetti archeologici, artistici, architettonici, culturali non solo offrono un campo di ricerca per gli studiosi, ma agevolano la stessa comprensione del fenomeno storico.

Al momento, però, tale fitta rete di testimonianze storiche e di manufatti, risulta per lo più in degrado e priva di un utilizzo che ne ricordi le antiche vestigia e importanza.

Appare perciò improcrastinabile provvedere alla identificazione, al collegamento, al recupero, alla valorizzazione e al riuso, anche a fini socio-culturali, dei luoghi, così da reinserirli in un nuovo circuito operativo.

Attorno alle strutture dei beni culturali-religiosi, lungo i percorsi sopra menzionati che interessano l'area del Salento, si intende attuare un programma di complessiva valorizzazione dei beni religiosi, in particolare gli antichi monasteri, le chiese, i castelli, gli insediamenti rupestri e gli altri monumenti, da inserire e coniugare con la prospettiva di sviluppo della zona.

Nei secoli passati la creazione di questi siti rispondeva all'esigenza prioritaria di aggregazione dei cittadini, dei fedeli e dei pellegrini animati dal fervore religioso negli eremi e nei conventi. Oggi per le stesse strutture, possono prefigurarsi nuove valenze strategiche, atte a consentire alle popolazioni la difesa del patrimonio storico-culturale, la proiezione della capacità turistico-religiosa verso i mercati europei ed internazionali, la difesa e la valorizzazione del territorio, il richiamo di operatori commerciali e di nuovi flussi turistici.

Gli interventi previsti dal presente disegno di legge sono finalizzati a valorizzare tutte le

valenze che oggi si possono sintetizzare nell'ambito di una cultura ambientale e religiosa, intesa come momento complessivo di programmazione, tutela e valorizzazione del territorio.

Questi interventi possono venire classificati in tre diversi comparti funzionali:

il primo comparto riguarda il recupero e la sistemazione di manufatti religiosi presenti lungo le direttrici «Bari-Brindisi» (via Traiana), «Taranto-Brindisi» (via Appia), «S. Maria di Leuca-Brindisi» attraverso Otranto e Lecce (dorsale otrantina);

il secondo comparto è costituito dagli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica dei beni e delle aree di particolare valore religioso. Gli studi posti in essere anche da esperti del territorio hanno individuato, nella realizzazione di itinerari storico-artistico-culturali-religiosi, le linee guida per lo sviluppo di tutta l'area. In tali studi si è tenuto conto sia dei flussi di operatori commerciali, sia dei turisti e dei pellegrini che lungo tutto il territorio potranno venire attratti;

il terzo comparto riguarda le funzioni economiche, culturali e produttive in particolare come indotto cui le strutture dei beni religiosi possono assolvere. Si prevede, perciò, l'istituzione di un Centro studi, denominato «Il porto di Brindisi tra Oriente e Occidente», polo di servizi ricettivi e di terziario. Il tutto in grado di fornire alle aziende turistiche servizi di grande utilità, anche dal punto di vista produttivo e commerciale. In primo luogo si intende proporre l'azione di promozione all'estero della valenza storico-religiosa del territorio mediante l'organizzazione di momenti espositivi, fieristici e congressuali cui possono partecipare delegazioni di operatori stranieri. Questa azione è supportata dal previsto potenziamento di strutture ricettive di alto livello dotate di sale convegni, impianti di traduzione simultanea, servizi accessori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono considerate di interesse nazionale la tutela e la valorizzazione delle aree culturali e religiose poste lungo le seguenti direttrici storiche dell'intero Salento: la «Via Traiana» e la «Via Appia» che, provenienti da Roma, terminano a Brindisi; il «Limitone dei Greci» che congiunge Taranto a Brindisi; l'asse stradale che da Santa Maria di Leuca, lungo Otranto e Lecce, porta a Brindisi e che si indica come «Dorsale Otrantina».

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le direttrici viarie e i relativi beni religiosi, artistici, storici, archeologici ed ambientali di rilievo nazionale ed internazionale, di cui al comma 1.

3. Sulle direttrici viarie di cui al comma 1 sono previsti interventi di recupero e di valorizzazione finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sistemazione generale dei santuari, degli antichi monasteri, degli insediamenti rupestri e degli altri edifici storico-religiosi, dei collegamenti e dei sistemi di distribuzione di percorsi pedonali, e predisposizione di itinerari attrezzati ed integrati da spazi di parcheggio;

b) qualificazione del comparto turistico mediante interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, quali iniziative museali ed itinerari storico-artistico-culturali-religiosi e sistemazioni di aree boschive ed a parco, al fine di dare impulso economico al turismo religioso e riqualificare le strutture ricettive esistenti;

c) istituzione di un Centro studi «Il porto di Brindisi tra Oriente e Occidente», quale polo di servizi ricettivi e di territorio,

che fornisca alle aziende turistiche servizi di *marketing*, pubblicitari, organizzativi, di promozione all'estero della valenza storico-religiosa del territorio, mediante momenti espositivi fieristici e congressuali;

d) realizzazione, lungo le direttrici, di strutture ricettive dotate di strumenti adeguati a ricevere delegazioni di operatori stranieri, potenziamento di strutture ricettive dotate di sale convegni, impianti di traduzione simultanea, servizi accessori.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati sulla base di un programma di recupero e di valorizzazione.

2. Le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, d'intesa con i comuni interessati, e sentiti i vescovi dei relativi territori, promuovono e coordinano la realizzazione del programma di cui al comma 1.

3. Il programma è adottato in una apposita conferenza di servizi cui partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali, gli enti economici, culturali e scientifici interessati, competenti per territorio.

4. Il programma definisce gli interventi e provvede alla ripartizione delle risorse attribuite dalla presente legge, di quelle ordinarie iscritte in bilancio, nonchè di quelle private eventualmente finalizzate al programma medesimo.

Art. 3.

1. L'approvazione del programma obbliga i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti e all'adozione degli atti necessari entro centottanta giorni dall'approvazione stessa.

2. Qualora il termine di cui al comma 1 risulti trascorso senza che gli atti siano stati adottati, e dopo un ulteriore termine assegnato in relazione al tipo di atto, provvede

in via sostitutiva il Ministero per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse finanziarie specificatamente destinate.

Art. 4.

1. Le province di Brindisi, Lecce e Taranto possono delegare agli enti di cui all'articolo 2, comma 2, il compimento di specifiche attività.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

